

C O M U N E di L U N G R O



(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

Delibera n° 12 del 23-07-2012 Prot. n° 3026 del 30.26.2012	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.
---	--

L'anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocata nei modi di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SANTOIANNI GIUSEPPINO	P	DE MARCO VINCENZO	P
TUFO RAFFAELE	P	CUCCI ADELINA	P
VACCARO SALVATORE	P	DE MARCO LEONARDO	P
MELE NICOLA	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 0.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CUCCI ADELINA in qualità di CONSIGLIERE COMUNALE dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. DE MARCO ANGELO con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 (T.U.E.L.).

Per la votazione segreta vengono nominati scrutatori i Signori:

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986,.. "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTO l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

RILEVATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 27 marzo 2008, esecutiva in termini di legge, il Comune di Lungro ha dichiarato **lo stato di dissesto finanziario**, ai sensi dell'art. 244 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto;

VISTO la Nota del Ministero dell'Interno N.2679 del 24.02.2012 che ha precisato e ribadito che per gli enti in stato di dissesto finanziario permane l'obbligo della determinazione delle aliquote IMU nella misura massima consentita;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con delibera n. 11 del 23.07.2012;

VISTO l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

VISTO l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale e la regolamentazione interna;

Si procede quindi alla votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:
PRESENTI N. 8, VOTANTI N. 8, ASTENUTI N. , FAVOREVOLI N. CONTRARI N.

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare per l'annualità 2012 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aliquota di base	10,60‰
Abitazioni principali e relative pertinenze	6,00‰
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00‰

3) di dare atto che le aliquote IMU di cui sopra, vengono applicate nella misura massima consentita, ai sensi dell'art.251, commi 1 e 2, del TUOEL nonché dell'esatto rispetto delle prescrizioni contenute al punto 3) dell'allegato A) al decreto del Ministero dell'Interno n. 4876 del 25.06.2009 di approvazione del Piano di risanamento a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente;

4) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

5) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL CONSIGLIERE COMUNALE
F.to CUCCI ADELINA



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE MARCO ANGELO

Pareri sulla proposta di deliberazione - Art. 49 D. Lgs. n° 267/2000 :

PER REGOLARITA' REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole
Lungro, li 23-07-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to OLIVERIO DONATO

PER REGOLARITA' REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere Favorevole
Lungro, li 23-07-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to OLIVERIO DONATO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000. - (TUEL).
Lungro, li 25.07.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE MARCO ANGELO

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi del comma 4, art.134 del d.lgs. n.267/2000.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi del comma 3, art.134 del d.lgs. n.267/2000.
Lungro, li 25.07.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE MARCO ANGELO

E' COPIA CONFORME alla deliberazione originale, per uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
DE MARCO ANGELO

Lungro, li 25.07.2012